

R.G. 24-25/2023

RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento recante RG 91-1/2023 promosso il 5.05.2023 da Romano Francesco, nato a Brindisi il 19.07.1962, CF RMNFNC62L19B180Q, e ALIBERTI Vincenza, nata a Napoli l'1.11.1966, CF LBRVCN66S41F839H, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Santoro, presso il cui studio in Casalnuovo di Napoli (NA), al corso Umberto I, n. 258, sono elettivamente domiciliati;

avente ad oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

LETTO il ricorso contenente una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Romano Francesco, nato a Brindisi il 19.07.1962, CF RMNFNC62L19B180Q, e ALIBERTI Vincenza, nata a Napoli l'1.11.1966, CF LBRVCN66S41F839H, depositato il 5.05.2023;

LETTA la relazione particolareggiata depositata il 5.05.2023, a firma del dott. Gaetano Prestieri, gestore della crisi;

LETTE le integrazioni depositate il 7 e il 10 luglio 2023, in parziale adempimento al decreto del 6.05.2023;

LETTE le integrazioni depositate il 30 agosto 2023, in adempimento al decreto del 27.07.2023;

LETTA l'integrazione depositata il 27.09.2023, in adempimento al decreto del 22.09.2023;

RILEVATO che dalla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e dalla relazione particolareggiata si evince che i ricorrenti hanno le seguenti esposizioni debitorie:



- 1) Debito di entrambi i coniugi nei confronti di Organa Spv Srl di € 128.334,86, di cui € 92.728,20 quale quota con prelazione, ed € 35.606,66 quale quota chirografaria, per inadempimento del mutuo n. 6000/51340747 erogato da San Paolo Banco di Napoli il 20.04.2007 (di rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario in atti del 30.12.1999) e poi ceduto a Organa Spv srl;
- 2) Debito di entrambi i coniugi nei confronti di Organa Spv Srl di € 4.555,75 quale esposizione del c.c. n. 66296/1000/0005878 al 5/05/2023 e di € 4.543,89 per spese della procedura esecutiva;
- 3) Debito di Romano Francesco nei confronti di IFIS NPL 2021-1 SPV Srl di € 48.864,17, oltre interessi e spese di procedura come da decreto di assegnazione, di cui € 40.726,25, oltre interessi e spese di procedura, per inadempimento del contratto n. 000002059372, ceduto da Santander Consumer Finanzia Srl a IFIS NPL 2021-1 SPV Srl il 20.12.2011, ed € 8.137,92, oltre interessi e spese di procedura, per inadempimento del contratto n. 10019180807630, ceduto da SPV PROJECT 130 Srl a IFIS NPL 2021-1 SPV Srl il 14.06.2016;
- 4) Debito di Romano Francesco (anche se erroneamente si afferma che il debito grava su entrambi i coniugi, si veda nell'all. 8 il c.f. indicato accanto alle somme dovute) nei confronti del Comune di Brusciano di € 739,00, di cui € 175,00 per TARI 2021 ed € 564,00 per TARI 2022;
- 5) Debito di Romano Francesco nei confronti di IFIS NPL Spa di € 2.517,33, per inadempimento del contratto n. 05030378, ceduto da MB Credit Solution a IFIS NPL Spa il 13.12.2022;

RILEVATO che la proposta di piano prevede il pagamento di €. 162.000,00, attraverso 120 rate mensili di €. 1350,89;

RILEVATO che sono stati ritualmente pubblicati sul sito web del Tribunale la proposta di piano, la relazione particolareggiata, le relative integrazioni e il decreto di apertura del 4 ottobre 2023;

RILEVATO che l'unico creditore che ha presentato osservazioni è Organa Spv Srl, come attestato dall'OCC;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva dei ricorrenti è di € 189.565,00 (esclusi i compensi e le spese della presente procedura pari ad € 11.547,39, di cui € 6.911,74 quali compensi dell'OCC ed € 4.635,65 quale spese e compensi dell'avv. Santoro Maria Rosaria); - che i debitori ricorrenti mettono a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio del ricorrente pari ad una media mensile netta di circa € 1.750,00, dalla pensione della figlia Leandra pari a circa 600 euro mensili e dal lascito della nonna di Leandra in favore della nipote di € 70.000,00; - che le spese di sostentamento dei coniugi e della propria famiglia (composta anche



da due figli a carico), sono di € 1.282,00 circa mensili, di cui € 800,00 per alimenti, calzature e spese sanitarie non mutuabili, € 32,00 per spese condominiali, € 60,00 per tasse dell'abitazione principale, € 200,00 per bollette gas, luce e canone RAI, € 35,00 per acqua, € 100,00 per spese auto agevolazione 104 ed € 55,00 per spese di telefonia fissa e mobile;

CONSIDERATO che la creditrice Organa Spv Srl, con le osservazioni presentate, ha dedotto quanto segue: *"[...] nel piano del consumatore il credito ipotecario in via privilegiata, seppur riconosciuto integralmente, prevede un recupero in circa 8 anni senza riconoscimento degli interessi di mora maturati e maturandi. Tempistica questa notevolmente superiore alla procedura esecutiva già incardinata, che si avviava alle vendite, pertanto, verosimilmente in un periodo di 12/24 mesi si sarebbe giunti al riparto finale; - i debitori dichiarano di avere già disponibile una somma di € 70.000,00, messa a disposizione della figlia. Detta somma è stata spalmata sulla rateizzazione. Attesa l'immediata disponibilità di detto importo si potrebbe chiedere che il versamento di € 70.000,00 avvenga in unica soluzione all'inizio del piano di riparto, anche alla luce del fatto che non vi è certezza che l'importo permanga disponibile per tutta la durata del piano. Inoltre, il versamento iniziale non pregiudicherebbe la sostenibilità del piano in quanto lo stesso andrebbe ad abbattere notevolmente la rata e la durata del piano, senza modificare la sostenibilità dello stesso da parte dei debitori vista la relazione depositata dal professionista dell'organismo;- nel piano non sono state riconosciute le spese in prededuzione sostenute dalla mandante nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, procedura avviata prima del piano di ristrutturazione del debito e che pertanto devono essere riconosciute/rimborsate alla mandante. In attesa di avere il giusto riscontro sulle osservazioni di cui sopra, e la posizione che il Sovraindebitamento vorrà tenere sul punto, sperando nell'accoglimento, invio cordiali saluti"* (si vedano osservazioni depositate il 27.11.2023);

RILEVATO che, a seguito delle osservazioni, il gestore della crisi, in accoglimento delle stesse, ha proposto di riconoscere in prededuzione le spese sostenute dalla creditrice nel procedimento esecutivo immobiliare in corso (RGE N. 188/2022 del Tribunale di Nola), pari ad € 4.543,89, e di destinare il lascito di € 70.000,00 al pagamento immediato delle spese considerate in prededuzione (con la sola eccezione del 50% del compenso destinato all'OCC, che viene accantonato, dovendosi poi attendere la liquidazione finale del giudice) e al pagamento immediato di € 54.152,72 in favore della creditrice Organa, con previsione di 120 rate di € 770,00 e una 121^a rata di € 370,00, che permetterebbero di pagare sempre la somma complessiva di € 162.000,00, con soddisfazione integrale del credito prelazionario di Organa e con una percentuale del 56,73% degli altri creditori (compresa Organa) chirografari;


RILEVATO che la proposta prevede altresì che il ricorrente Romano venda la quota di ¼ dell'immobile sito in Pomigliano d'Arco, via San Pietro, n. 27 ovvero, insieme



ai coeredi, l'intero immobile e destini il ricavato della vendita a lui spettante, al netto delle spese, ai creditori, in proporzione all'ammontare del credito di ciascuno di essi;

RITENUTO che i ricorrenti possano presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto membri della stessa famiglia e conviventi, oltre che per il fatto che il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune (art. 66 c.c.i.i.);

RITENUTO che i ricorrenti si trovino in una situazione di sovraindebitamento, intesa come stato di crisi o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019), in quanto, anche a causa delle spese occorse per le cure per due dei quattro figli (in



insostenibili, tenuto conto del reddito disponibile mensile netto di € 1.750,00; basti osservare che i ricorrenti, con spese di mantenimento in senso ampio di € 1.282,00, erano tenuti a versare € 1.142,49 solo per rate di due finanziamenti, di cui € 700,49 per il mutuo ed € 442,00 per il finanziamento erogato da Santander;

RILEVATO che gli istanti hanno dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di essere consumatori come definiti dall'art. 2, co. 1, lett. e) c.c.i.i.; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 (e quindi di non essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte);

RILEVATO che gli istanti, anche a seguito della richiesta di integrazioni, hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 c.c.i.i.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 *bis*, lett. d ter l.



3/2012 e ora art. 69 co. 1 c.c.i.i.), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che ha fatto ricorso al credito principalmente per fronteggiare le spese mediche di due dei quattro figli;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che la proposta sia fattibile, tenuto conto del reddito mensile, delle spese mensili e dell'importo della rata prevista;

RITENUTO, nondimeno, che essa debba tener conto dei seguenti limiti legali: - gli interessi devono essere riconosciuti fino alla data della presentazione della domanda (5.5.2023), fatta eccezione per il creditore ipotecario al quale potranno essere riconosciuti anche gli interessi successivi nei limiti di quanto previsto nell'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, richiamato dall'art. 68, co. 5, c.c.i.i.; - il compenso previsto per l'OCC, da considerare in prededuzione ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i., può essere pagato per il 50% mentre il restante 50 % può essere accantonato (anche su separato conto corrente aperto dall'OCC) per poi essere utilizzato quando il giudice effettuerà la liquidazione finale del compenso ai sensi dell'art. 71, co. 4, c.c.i.i.; - la differenza tra l'importo già disponibile di € 70.000,00 e il compenso previsto per l'OCC può essere destinata: a) al creditore ipotecario di primo grado relativamente all'importo delle spese della procedura esecutiva immobiliare da ritenersi privilegiate ai sensi dell'art. 2770 e 2777 c.c.; b) all'avv. Santoro, per l'importo del compenso da considerare privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.; c) al creditore ipotecario di primo grado fino alla concorrenza dell'importo di € 70,000,00; - successivamente verrà pagato integralmente il creditore ipotecario di primo grado (per la parte residua del credito garantito da ipoteca di primo grado), in tante rate mensili fino al raggiungimento dell'importo di tale parte residua del credito; - successivamente verranno pagati parzialmente gli altri creditori, da considerarsi chirografari (avendo i creditori che hanno promosso le due procedure esecutive mobiliari già ricevuto, in virtù delle trattenute sullo stipendio, quanto sostenuto a titolo di spese delle procedure esecutive ex art. 2777 c.c.), in proporzione all'importo di ciascun credito, in tante rate mensili fino a raggiungere l'importo di € 162.000,00;

RITENUTO che la proposta, con le modifiche suindicate, costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (sia pure non integrale) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO che non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 9 c.c.i.i. al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte



contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori (le osservazioni della creditrice Organa, accolte dal gestore e dallo scrivente, non riguardano la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria);

RITENUTO, per le ragioni esposte, che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 70 e 66 c.c.i.i.*, con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;

RITENUTO che non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come modificato, con i limiti indicati in parte motiva, proposto da Romano Francesco, nato a Brindisi il 19.07.1962, CF RMNFNC62L19B180Q, e ALIBERTI Vincenza, nata a Napoli l'1.11.1966, CF LBRVCN66S41F839H;

DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti secondo quanto indicato in parte motiva;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

ONERA l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

STABILISCE che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE sospendersi i prelievi sullo stipendio erogato da RIVA & MARIANI GROUP SPA al debitore Romano Francesco in forza del pignoramento presso terzi recante RGE 980/2018 del Tribunale di Nola e del pignoramento presso terzi recante RGE 1368/2018 del Tribunale di Nola;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 71, co. 1, secondo periodo, c.c.i.i.;



DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

NULLA dispone sulle spese del procedimento;

DICHIARA chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 16.12.2023

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

